

Il potere ispettivo previsto dall'art.4, co.6, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m., si distingue da quello generale di vigilanza e monitoraggio sull'intero settore, previsto dal comma 4 dell'art.4 cit., in quanto si dirige non già verso la ricognizione d'assieme dell'andamento del settore, ma è destinato per sua natura ad appuntarsi su fattispecie puntuali rispetto alle quali l'esito dell'accertamento dell'Autorità può e deve tradursi in un atto amministrativo di formulazione di rilievi (in caso di riscontrate irregolarità) diretti agli organi di controllo. L'atto che costituisce l'esito di un procedimento di vigilanza ispettiva non è un parere, ma un atto che esplica effetti propulsivi di possibili procedimenti di riesame amministrativo in sede di autotutela ed impone al Comune destinatario l'obbligo di buona amministrazione di prendere in considerazione i rilievi, avviando un procedimento di secondo grado destinato a chiudersi con un provvedimento motivato di conferma, di riforma o di autoannullamento/revoca dell'aggiudicazione.